

legge, si è consentito dall'amministrazione finanziaria che si pagasse soltanto la tassa di registro e che la sopratassa fosse sospesa fino a che la legge relativa venisse deliberata. E quindi il termine acconsentito per ottenere questo condono fu molto più lungo di quello di sei mesi, stabilito dalla legge. Ecco perchè si ha ragione di credere che tutti i contravventori si siano messi in regola e non vi sia più alcun motivo per accordare un'altra dilazione.

Vi sono poi altre ragioni per venire in questo concetto, ed è che pochissimi sono i comuni delle Calabrie che abbiano domandato un'ulteriore proroga sicchè il provvedimento dovrebbe restringersi a pochissimi atti e a pochissime persone; questo tanto più, in quanto che nel periodo riservato dalla legge furono rimborsate, o non furono pagate, ben 300 mila lire, che altrimenti avrebbero dovuto essere riscosse.

Per queste ragioni, non si crede opportuno, da parte dell'amministrazione finanziaria, di consentire un'ulteriore proroga di quella legge.

Dal punto di vista poi amministrativo si osserva, che non sarebbe nemmeno possibile una proroga consentita soltanto dal Governo, in quanto che l'articolo 125 delle leggi sul registro vuole che, nei riguardi della tassa di registro, sia promulgata una legge speciale ogni qualvolta una simile concessione debba esser fatta.

Resta però quanto concerne la concessione per la grazia nelle contravvenzioni alla legge sul bollo e in questa parte l'amministrazione finanziaria è disposta a favorire tutte quelle domande che fossero presentate con la maggiore larghezza possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Staglianò ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

STAGLIANÒ. Non posso dichiararmi completamente soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato per le finanze, imperocchè comprendo anch'io che, per la proroga del condono delle multe sul registro, vi è bisogno di una legge del Parlamento e non si può provvedere con un decreto reale; ma è appunto per questo che io pregava l'onorevole ministro per le finanze di vedere se non fosse il caso di proporre una legge simile. Ora a me pare che questa legge avrebbe dovuto esser proposta, perchè la proroga del condono, secondo me, non solo è umana, ma anche giuridica e soprat-

tutto morale: è umana, perchè, non è giusto che solamente il ministro delle finanze rimanga insensibile ad una iattura, quale il disastro dell'8 dicembre, che ha ridestato i vincoli della solidarietà nazionale.

È giuridica, perchè è un caso di forza maggiore. Ed in simili casi, tutti i termini anche i più perentori, sono soggetti a proroga. Ora comprendo che, passato il 30 settembre, il termine del condono era finito, ma nel frattempo vi è stato il terremoto dell'8 stesso mese che costituisce tale motivo di forza maggiore, pel quale il termine, ripeto, va soggetto a proroga.

Nè si dica che fosse interceduto molto tempo fino all'8 settembre senza che i debitori si fossero messi in regola, perchè il termine scadeva il 30 e v'erano 22 giorni ancora per potersi mettere in regola. Oltre di che si tratta di debitori morosi che non aveano pronti ed a loro disposizione i mezzi di pagare.

E di questi mezzi potevano disporre solo nel settembre, quando si maturavano le raccolte e specialmente la vendemmia, la quale costituisce una delle principali risorse di reddito per quei paesi. E alla vigilia del giorno in cui potevano avere questi mezzi da poter pagare, viene quel terribile disastro che sotto le macerie seppellisce le cantine, le botti, i tini, e impedisce la vendemmia; e anche per la paura suscitatasi in quei momenti nessuno pensava più a quello che si sarebbe dovuto fare. Quindi a me pare che ragioni di equità, di moralità e di giustizia dovrebbero indurre il Governo a presentare questo progetto per la proroga di ancora altri tre mesi al termine del condono per le multe di registro nelle provincie danneggiate dal terremoto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, l'onorevole sotto segretario di Stato per le finanze.

ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze. Faccio notare all'onorevole Staglianò che la sua interrogazione, naturalmente, si riferiva alle mancate registrazioni avvenute prima del 17 settembre 1904 quando non era nemmeno sospettato il fatto del terremoto. È riguardo a quel tempo che la legge del 1905 ha disposto quel termine di sei mesi che poi è divenuto un termine di dieci.

Quanto poi alle eventuali mancanze successive, è evidente che il fatto del terremoto per se stesso potrà determinare concessioni di sospensione in materia di imposte dirette;